

CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvato con verbale di Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2019

Sommario

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	3
1.1 <i>Le fattispecie di reato previste dal Decreto</i>	4
1.2 <i>Le sanzioni</i>	12
1.3 <i>Delitti tentati</i>	15
1.4 <i>Vicende modificative dell'ente</i>	15
1.5 <i>Reati commessi all'estero</i>	18
1.6 <i>Procedimento di accertamento dell'illecito</i>	19
1.7 <i>Le linee guida di Confindustria</i>	19
1.8 <i>La condizione esimente</i>	21
2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Caseificio Tre Stelle s.r.l.	23
2.1 <i>Caseificio Tre Stelle s.r.l.</i>	23
2.2 <i>Il Modello di governance della Caseificio Tre Stelle s.r.l.</i>	25
2.3 <i>Gli strumenti di governance</i>	27
2.4 <i>Il sistema di controllo interno</i>	27
2.5 <i>Gli obiettivi del Modello</i>	28
2.6 <i>Destinatari e ambito di applicazione</i>	28
2.7 <i>Codice etico</i>	29
2.8 <i>Le attività preparatorie alla definizione del Modello</i>	30
2.9 <i>Struttura del Modello</i>	30
2.10 <i>Approvazione, modifica e integrazione del Modello</i>	31
2.11 <i>Attuazione del Modello</i>	32
3. Organismo di Vigilanza (OdV)	32
3.1 <i>Natura e funzioni</i>	32
3.2 <i>Composizione e nomina</i>	35
3.3 <i>Nomina dell'OdV, cause di ineleggibilità e di decadenza</i>	36
3.4 <i>Durata della carica</i>	37
3.5 <i>Reporting</i>	38
3.6 <i>Tutela delle informazioni e divieto di comunicazione</i>	38
3.7 <i>Flussi informativi</i>	39
4. Formazione e comunicazione	42
5. Il sistema disciplinare	43
5.1 <i>I principi generali</i>	43
5.2 <i>Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni</i>	44

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, anche solo "il Decreto"), è stato adottato per adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

A tal fine, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità amministrativa degli Enti - società e associazioni, anche prive di personalità giuridica¹ - derivante dalla commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse oppure a vantaggio² degli Enti stessi da parte di:

a) soggetti in *posizione apicale* ex art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi.

b) soggetti *sottoposti all'altrui direzione* ex art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto:

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

In particolare, alla categoria dei c.d. *soggetti apicali* di cui alla lettera a) sono riconducibili gli amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi secondarie e l'istitutore. Tra i c.d. *soggetti sottoposti* rientrano, invece, i dipendenti (ivi

¹ Il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici né agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

² L'ente non risponde se le persone indicate nell'art. 5 comma 1 del Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

compresi i quadri e i dirigenti che non hanno autonomia finanziaria), i procuratori, i commessi, i collaboratori, gli agenti ed in generale tutti i terzi aventi rapporti contrattuali con l'ente.

Il Decreto 231 si pone in un sistema normativo che pare da una valutazione "monistica" dell'ente e nulla dispone in ordine ai **gruppi di società**. Tale carenza ha comportato che la normativa non affronti, di conseguenza, anche gli effetti che gli illeciti commessi da società all'interno del gruppo possano riverberare sulla capogruppo o sulle altre società controllate.

La questione potrà, quindi, riguardare il gruppo inteso in senso verticale ove il reato commesso nell'interesse o vantaggio di una società del gruppo potrà coinvolgere la holding o altra società collegata o controllata, ma anche il gruppo inteso in senso orizzontale ove le società partecipano con ruoli e accordi paritetici. Ora, per ottenere l'esonero dalla responsabilità amministrativa del Decreto 231, ciascuna società facente parte del gruppo, deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati.

Inizialmente la dottrina aveva elaborato il concetto di modello di gruppo, poi abbandonato in considerazione del fatto che al gruppo non è riconosciuta alcuna valenza giuridica autonoma e, pertanto, è necessario che ciascuna società all'interno del gruppo provveda ad adottare ed attuare un proprio modello, connotato da elementi di specificità predisposti tenendo conto delle esigenze concrete che caratterizzano ogni singola realtà aziendale. In tal senso si orienterà la Caseificio Tre Stelle s.r.l. per il caso in cui, a seguito di specifiche operazioni societarie, dovesse rientrare nel concetto di gruppo come sopra indicato.

1.1 LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, se

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del Decreto stesso.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.); truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.); istigazione alla corruzione (322 c.p.); corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 24-*bis*:

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
 - frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640 *ter* comma 3 c.p.).
3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 24-*ter*:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - fabbricazione, detenzione e smercio di armi da guerra o tipo guerra (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).
4. reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*bis*, come modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal d. lgs. N. 125/2016:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

5. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*bis*.1:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*);
6. reati in materia societaria, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*ter*; delitto di corruzione tra privati, introdotto dall'art. 1, comma 77, lett. d), Legge 6 novembre 2012, n. 190, modificato dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017 e delitto di istigazione alla corruzione tra privati introdotto dall'art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.)

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
7. delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quater*:
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-*quater*1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo; cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.);
 - banda armata: e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 306 e 307 c.p.);
 - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.
8. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.1:
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

9. delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quinqies*, modificato dalla L. n. 199/2016:
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (600-*quater.1* c.p.)
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
10. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*sexies*:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).
 - altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-*quinqies* TUF, articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)
11. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*septies*, modificato dalla l. n. 3/2018:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).
12. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*octies*, nonché di autoriciclaggio, introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. b), Legge 15 aprile 2014, n. 186:
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art.648 ter.1 c.p.).
13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*novies*:
- reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, commi 1, lett. a-bis) e 3 L. 633/41);
 - protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis; 171-ter; 171-septies; 171-octies L. 633/41).
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*);):
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
15. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che vengono di seguito elencati:
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis*. c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
 - associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* L. 92/2001);
 - associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 286/1998).

Tali reati possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;

- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

16. reati ambientali, introdotti dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies*, con successive modifiche e integrazioni ad opera della Legge 22 maggio 2015, n. 68 e d. lgs. n. 21/2018:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (art. 137, comma 11 D.Lgs. 152/06);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'autorità competente (art. 137, comma 13 D.Lgs. 152/06);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 152/06);
- realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo D.Lgs. 152/06);
- omessa bonifica di siti inquinati e mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06);

- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06);
- indicazioni di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (260-bis, comma 8 D.Lgs. 152/06);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative delle autorità competenti (art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/06);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4 e art. 3-bis, comma 1 L. 150/1992);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549 recante "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e 2; art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007).

17. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25–*duodecies* nel quale sono stati introdotti dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 anche reati in tema di immigrazione clandestina:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, commi 12 e 12-bis D.Lgs. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998).

18. reato di razzismo e xenofobia introdotto dalla L. 20.11.2017 n. 167 che ha inserito l'art. 25-*terdecies*, come modificato dal D.Lgs. n. 21/2018.

19. Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati introdotto dalla L. n. 39/2019.

Al momento dell'adozione del Modello, il vertice aziendale ha ritenuto maggiormente rilevanti, tenuto conto delle dimensioni e della *mission* della società, le seguenti fattispecie: reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti informatici e trattamento illecito di dati, reati societari e corruzione tra privati, delitti in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies D.Lgs. 231/01*, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata e con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti transnazionali, delitti contro l'industria ed il commercio; reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, reati ambientali, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, abusi di mercato.

Resta fermo che il rischio relativo alle fattispecie criminose contemplate nel D.Lgs. 231/01 dovrà essere oggetto di una rivalutazione periodica, da svolgere in occasione di modifiche normative o organizzative della società, cui potrà seguire l'aggiornamento del Modello.

1.2 LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di *rilevante entità* ed il reato è stato commesso:

- da soggetti *in posizione apicale*, ovvero
- da soggetti *sottoposti all'altrui direzione e vigilanza* quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive vengono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente anche in via cautelare quando sussistono *gravi indizi* in ordine all'esistenza della responsabilità dello stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il *pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura* di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva il giudice può nominare un commissario giudiziale.

Come misura cautelare può essere disposto anche il sequestro del *prezzo e/o del profitto* del reato.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente (art. 23 del Decreto).

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la P.A. e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati – nei casi più gravi – anche *in via definitiva*.

Le sanzioni pecuniarie, dal canto loro, sono applicabili a tutti gli illeciti. Esse sono determinate attraverso un sistema basato su un totale di “*quote*”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1.500, così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (si veda sul punto l'art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Può farsi ricorso anche alla confisca per equivalente, che quindi può avere ad oggetto beni o altre utilità di valore equivalente, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Entrambe, dunque, sono oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Per quanto attiene alla responsabilità dell'ente, sono necessari:

- la verifica della sussistenza del reato;
- l'accertamento della sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello. La valutazione dell'astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto è condotta secondo il criterio della c.d. “*prognosi postuma*”, attraverso il quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito.

Il giudizio per l'Ente può concludersi con una sentenza di esclusione della responsabilità - se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova della sua sussistenza - ovvero di condanna con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva.

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative, dove vengono iscritti le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

1.3 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

1.4 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione a vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1 D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il

loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda a tale proposito l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma che “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il settore di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale sia parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il settore di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il settore di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla

generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

1. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
2. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
3. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli

artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

4. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, in applicazione del principio di territorialità, non possono considerarsi escluse dall'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 (Trib. Milano, ord. 13 giugno 2007).

1.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.*

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.7 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Nel marzo del 2002, Confindustria ha trasmesso al Ministero le prime *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”*, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, all'esito di un ampio e approfondito riesame, Confindustria ha completato il lavoro di aggiornamento delle predette Linee Guida, adeguandole alle novità legislative, giurisprudenziali e alla prassi applicativa nel frattempo intervenuta, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

Come previsto dallo stesso Decreto Legislativo il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo scorso 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Gli adempimenti fondamentali indicati dalle Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

1. mappatura delle aree aziendali a rischio: dopo aver individuato le tipologie dei reati che interessano l'ente, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
2. adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. In particolare, si fa riferimento a:
 - a. un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
 - b. un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni interne e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;

- c. un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- e. un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- f. un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con riferimento ai reati colposi considerati dal Decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le Linee Guida prescrivono degli elementi ulteriori, quali:

- g. il coinvolgimento, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la gestione operativa dei rischi per la salute e la sicurezza e l'ambiente che sia integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il sistema di monitoraggio, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

3. individuazione di un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;

4. previsione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e, in particolare, sulle attività ritenute a rischio;

5. previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i Vertici della società e gli organi di controllo;

6. adozione di un Codice Etico, dotato di contenuti minimi individuati dalle stesse Linee Guida.

Affinché sia garantita l'efficace attuazione del Modello è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso previste.

Tale sistema di controllo deve operare secondo regole ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

1.8 LA CONDIZIONE ESIMENTE

L'art. 5, comma 1 del Decreto detta la disciplina per l'imputazione del reato all'ente. Quest'ultimo, secondo tale disposizione, è responsabile del reato – o, più precisamente, di uno dei reati di cui all'elenco contenuto negli artt. 24 e seguenti del Decreto stesso - unicamente nel caso in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente sia realizzata “*nell'interesse o a vantaggio*” dell'ente.

La possibilità di imputare il reato all'ente, quindi, discende dalla presenza di uno dei due requisiti: l'interesse o il vantaggio. Il primo, definibile come la prefigurazione del conseguimento di un indebito profitto, deve essere valutato *ex ante*; il secondo, invece, è il beneficio effettivamente conseguito con la commissione del reato e deve essere valutato *ex post*.

In mancanza di entrambi i requisiti, l'ente non risponde dei reati commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del Decreto i quali abbiano agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, comma 2).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto, l'ente non risponde ove il reato sia stato commesso da un soggetto in *posizione apicale*, se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'ente non può essere chiamato a rispondere, ove il reato sia stato commesso da un *soggetto sottoposto all'altrui direzione*, se prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, l'ente non sarà assoggettato a sanzioni se, prima della commissione del reato, il medesimo ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello"), contenente misure organizzative che siano:

- *idonee*, ossia in grado di garantire che le attività dell'ente vengano svolte nel rispetto della legge, nonché di monitorare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- *efficaci*, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative, periodicamente revisionate in relazione alle esigenze che venissero appalesate per eventuali violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività sociali, dotate di corrispondenti sanzioni per il mancato rispetto delle stesse.

In particolare, l'ente nell'adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo deve assicurarsi che lo stesso – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – risponda alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dello Stesso in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ogni caso, la responsabilità dell'ente sussiste quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. In tale ultimo caso, e salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia ma l'imputato ha rinunciato.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.

2.1 CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.

In data 30 dicembre 2010, con atto costitutivo rep. 20775, notaio rogante Stefano Campanella, è stata costituita la Caseificio Tre Stelle s.r.l. con sede in Eboli, via S.S. 18, Contrada Cioffi s.n.c., c.a.p. 84025.

Come specificato nelle premesse del suddetto atto costitutivo, antecedentemente alla suindicata costituzione, era corrente in Eboli, località Cioffi, un'impresa individuale avente ad oggetto l'attività di caseificio ed il commercio al dettaglio di prodotti alimentari nonché l'attività di gestione immobiliare. Il Sig. Gennaro La Marca, attuale amministratore unico della Caseificio Tre Stelle s.r.l., ha proceduto a costituire con l'indicato atto una società nella quale conferire il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di caseificio ed il commercio al dettaglio, ma con esclusione dell'attività di gestione immobiliare.

La sede della società, come anticipato, è nel comune di Eboli (SA), all'indirizzo risultante dal registro delle imprese di Salerno dove la medesima è iscritta al n. SA – 401672, c.f. e p. I.V.A. n. 04878360652.

La società ha ad **oggetto** l'esercizio in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

1. attività di caseificio ed in particolare la produzione di latte e derivati;
2. la ideazione, realizzazione e/o promozione, in Italia ed all'estero, di attività finalizzate alla produzione, vendita, deposito, esposizione, degustazione, commercializzazione e valorizzazione della mozzarella di bufala, dei prodotti lattiero - caseari della piana del Sele, degustazione e commercializzazione dei prodotti tipici in particolare della Regione Campania;

3. commercio al dettaglio ed all'ingrosso:

- di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati compreso il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche;
- di carne e frattaglie di tutte le specie animali: fresche conservate e comunque preparate e confezionate, salumi, altri prodotti alimentari a base di carni, uova e carni e frattaglie di bassa macelleria, carni e frattaglie equine fresche conservate e comunque preparate e confezionate;
- di prodotti ittici o carni delle specie ittiche freschi conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi ed anfibi;
- di prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale;
- di dolci freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi i generi di pasticceria e gelateria;

4. produzione di imballaggi in materie plastiche, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, articoli in plastica per l'edilizia e per tutti gli altri settori commerciali ed industriali;

5. produzione di paste alimentari, di cuscus, di prodotti di panetteria, di prodotti di pasticceria conservati, di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento e domestici fresca, produzione dei prodotti derivati dal latte, produzione di panetteria. la società potrà svolgere in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie, industriali, finanziarie e creditizie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo) dirette al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale. Tali operazioni non debbono essere in contrasto con i presupposti indicati al primo comma del presente articolo.

per il perseguimento delle proprie finalità la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, con società e privati concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari reali o personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni, anche a favore di terzi, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico. Il tutto nei limiti e nel rispetto della vigente e futura normativa ed in particolare della legge 7 giugno 1974 numero 216 della legge 5 luglio 1991 numero 197 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, essendo quindi tassativamente escluse tutte quelle attività di intermediazione mobiliare, di sollecitazione e raccolta di risparmio tra il pubblico e finanziarie, anche nella forma di credito al consumo, anche nell'ambito dei soci, che siano per leggi riservate a particolari soggetti.

La durata è fissata sino al **31 dicembre 2050**, e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea nei modi di legge.

2.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.

La gestione della società è affidata ad un **amministratore unico** (che è anche socio unico della società), mentre invece la vigilanza è affidata ad un consiglio di sorveglianza nella persona di un sindaco unico.

In linea generale, poi, lo statuto prevede che la Società possa essere amministrata alternativamente a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina o da due amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina - gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina – l'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci - nel

caso di nomina del consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art. 17.1 sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa - nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 17.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta – l'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri - in caso di nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 17.1, sub b) la rappresentanza compete: - al presidente del consiglio di amministrazione; - ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega - nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, ai sensi del precedente art. 17.1, sub c), **la rappresentanza** spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta - in caso di nomina di amministratore unico la rappresentanza spetterà, ovviamente, al medesimo - la rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 22 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto della nomina.

Quanto all'**organo di controllo**, l'art. 26 dello statuto prevede che la nomina del **Collegio Sindacale** è obbligatoria al verificarsi delle condizioni poste dall'art. 2477 c.c.. In tal caso, il Collegio Sindacale eserciterà anche il controllo contabile e verrà nominato ed opererà secondo le disposizioni delle società per azioni.

2.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Caseificio Tre Stelle s.r.l. ha a disposizione un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che ne garantiscono il corretto funzionamento della medesima e che possono essere così riassunti:

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo della società volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione. Nel dettaglio, lo Statuto disciplina l'oggetto della Caseificio Tre Stelle s.r.l., la composizione della società, gli organi di *governance*.
- **Sistema Normativo Procedurale:** comprende l'insieme delle norme che regolano ruoli, compiti, responsabilità e controlli nell'ambito delle attività e delle fasi che costituiscono i processi della Caseificio Tre Stelle s.p.a..
- **Sistema di attribuzioni di funzioni:** mediante il quale il Caseificio Tre Stelle definisce l'attribuzione delle funzioni e le relative responsabilità.
- **Codice Etico.**

2.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative con lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e delle operazioni poste in essere dalla Caseificio Tre Stelle s.r.l.;
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi, regolamenti, norme e procedure interne;
- salvaguardia del valore delle attività del Caseificio Tre Stelle s.r.l. e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

I principali soggetti oggi responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza sono:

- Amministratore Unico;
- Sindaco Unico;

- ODV;

2.5 GLI OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello persegue i seguenti obiettivi:

- la promozione di una cultura all'interno della Caseificio Tre Stelle s.r.l. volta ad incoraggiare una condotta eticamente corretta e conforme alla legge;
- la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo destinate a ridurre il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree sensibili e la previsione di specifiche misure idonee a gestire i rischi rilevati;
- la garanzia di un intervento tempestivo, grazie al monitoraggio costante posto in essere dall'OdV, nonché grazie all'esistenza di obblighi di segnalazione delle eventuali anomalie, finalizzati a prevenire o contrastare comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato o comunque violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

2.6 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5, comma 1 del Decreto stabilisce che l'ente è ritenuto responsabile quando i reati sono commessi nel *suo interesse* o *a suo vantaggio* dai *soggetti apicali* e dai *soggetti sottoposti* alla vigilanza e direzione dei primi.

Come si è avuto modo di anticipare, la responsabilità riscontrabile in capo all'ente nasce in maniera diversa a seconda che i reati siano posti in essere dall'una o dall'altra categoria di soggetti.

Quanto ai *soggetti apicali*, il Legislatore ha inteso fare riferimento a coloro i quali:

- sono titolari, all'interno della Caseificio Tre Stelle s.r.l., di qualifiche formali, come ad esempio quelle di rappresentante legale, o membro del Consiglio di Amministrazione;
- svolgono funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche aree organizzative;

– esercitano di fatto, seppure sprovvisti di una formale investitura, attività di gestione e controllo della Caseificio Tre Stelle s.r.l..

L'osservanza del presente Modello si impone, altresì, a tutti coloro i quali, pur non facendo parte della Caseificio Tre Stelle s.r.l., operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della società. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è a figure quali i collaboratori esterni e i fornitori.

2.7 CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la Caseificio Tre Stelle s.r.l. si ispira per raggiungere i propri obiettivi.

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

Il Codice contrasta comportamenti illeciti ancorché vantaggiosi e supporta la scelta del dipendente o dello stakeholder di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Ed infatti, il Codice Etico raccomanda, promuove e/o vieta il compimento di determinati comportamenti, integrando quanto prescritto dalle leggi penali e civili vigenti, nonché dagli eventuali obblighi previsti dalla contrattazione collettiva ed individuale di riferimento.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. Pertanto, le violazioni delle disposizioni in esso contenute rappresentano vere e proprie violazioni del Modello, con tutte le conseguenze da ciò derivanti in tema di applicabilità delle sanzioni disciplinari.

2.8 LE ATTIVITÀ PREPARATORIE ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO

La Caseificio Tre Stelle s.r.l., avvalendosi di un *team* di professionisti esterni, ha adeguato il sistema di controllo interno svolgendo attività di *identificazione delle*

aree di rischio e Risk Assessment, necessarie al fine di addivenire alla definizione del Modello.

In particolare, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è iniziata con l'inventariazione e la mappatura specifica delle attività della società (cd. *risk mapping*).

Tale attività è stata svolta attraverso l'esame della documentazione della Caseificio Tre Stelle s.r.l., nonché l'esecuzione di interviste al personale. All'esito di tale lavoro, è stato definito un dettagliato elenco delle aree "a rischio reato", vale a dire di quelle aree rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono poi state individuate le attività c.d. "sensibili" - ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati - e le strutture ed i ruoli coinvolti.

Oltre alle aree a rischio reato e alle attività sensibili, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate modalità di commissione dei reati.

I professionisti, in seguito, hanno provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli all'interno della società, verificando il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché l'apparato di procedure e regolamenti esistenti e ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase *as is analysis*), nonché alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo (c.d. *gap analysis*).

2.9 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una "parte generale" e di una "parte speciale". Quest'ultima è suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di reati identificati.

La *parte generale* comprende:

- una disamina delle disposizioni del Decreto;
- la descrizione delle modalità con cui si è proceduto all'adozione del Modello;
- un'analisi delle componenti del Modello;
- l'indicazione della composizione e del funzionamento dell'OdV;
- l'esame del meccanismo dei flussi informativi verso l'Organismo;
- l'analisi del sistema di formazione e informazione;
- una parte dedicata al sistema disciplinare per le violazioni del Modello.

La *parte speciale* è articolata in diversi paragrafi inerenti:

- la descrizione delle fattispecie di reato oggetto della parte speciale stessa;
- i principi di comportamento;
- i principi generali di controllo;
- le aree a rischio, indicanti i singoli reati ipotizzabili, i ruoli e le funzioni potenzialmente coinvolte nei processi sensibili, un'esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati, nonché i principi di controllo specifici;
- i flussi informativi verso l'OdV.

Costituisce, altresì, parte integrante del Modello il Codice Etico della Caseificio Tre Stelle s.r.l..

2.10 APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

L'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa dell'Amministratore Unico. Allo stesso compete, anche su segnalazione dell'OdV, la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ogniqualvolta ciò sia necessario a consentire la continua corrispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Caseificio Tre Stelle s.r.l..

In particolare, il Modello deve essere oggetto di aggiornamento o adeguamento quando, non solo se ne ravvisi la necessità, ma anche si verifichino le seguenti circostanze:

- a) violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello, ove si riscontrasse la possibilità di ulteriore protezione ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- b) significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Caseificio Tre Stelle s.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- c) modifiche del quadro normativo di riferimento e, in particolare, introduzione di nuove tipologie di reati rilevanti per la società;
- d) valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

2.11 ATTUAZIONE DEL MODELLO

L'Amministratore Unico è responsabile dell'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli aspetti esecutivi.

Per la fase di attuazione, l'Amministratore Unico e l'OdV nei rispettivi ambiti di competenza saranno responsabili dell'implementazione dei vari elementi del Modello. In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni della Caseificio Tre Stelle s.r.l. e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun collaboratore della società e, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Caseificio Tre Stelle s.r.l. stessa, la responsabilità primaria sul controllo delle attività.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche Organismo o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni della Caseificio Tre Stelle s.r.l., degli

aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta, sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'Organismo spetta all'Amministratore Unico, che lo sceglie tra soggetti che siano dotati del requisito di onorabilità e delle competenze professionali meglio specificate nel paragrafo 3.3.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dal Decreto, l'OdV è chiamato tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività della Caseificio Tre Stelle s.r.l. con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;

- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura della società e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività della Caseificio Tre Stelle s.r.l., e della normativa vigente;

- garantire nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati. Tale compito è da intendersi come potere-dovere:

- di inoltrare al Presidente e alle diverse funzioni/aree competenti proposte di adeguamento delle procedure richiamate dal Modello, verificando successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;

- di inoltrare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche del Modello.

- attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che consentano il continuo aggiornamento dalle strutture interessate e dagli organi della Caseificio Tre Stelle s.r.l., sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate

modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;

- predisporre periodicamente le comunicazioni per il vertice della Caseificio Tre Stelle s.r.l.;
- promuovere l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello; esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture operative ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
- promuovere presso la competente struttura della Caseificio Tre Stelle s.r.l. un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in generale per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione.

L'OdV dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche dell'osservanza e dell'attuazione del Modello presso le strutture operative ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le strutture, ai dipendenti e ai membri degli organi della Caseificio Tre Stelle s.r.l, sussiste l'obbligo di ottemperare alle richieste d'informazioni inoltrate dall'OdV. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo della società.

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo:

- può dotarsi di un regolamento interno, che disciplini gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.), nonché approvare un piano delle verifiche da porre in essere;
- accede a ogni informazione o dato ritenuto utile, anche mediante richiesta ai responsabili delle strutture della Caseificio Tre Stelle s.r.l.;

- si avvale, quale supporto operativo, delle strutture interne formate da soggetti in possesso delle doti professionali richieste per l'espletamento dei compiti affidati;
- chiede l'ausilio delle altre funzioni della Caseificio Tre Stelle s.r.l. di volta in volta utili;
- ricorre, ove necessario, a consulenti esterni di comprovata professionalità ed esperienza, nel rispetto delle modalità stabilite all'interno della società per l'attribuzione degli incarichi di consulenza.

3.2 COMPOSIZIONE E NOMINA

In linea con le funzioni stabilite dall'art. 6 comma 1, lett b) del Decreto, l'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria – e nello stesso senso si è espressa anche l'ABI - la posizione dell'OdV nell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV deve, pertanto, essere inserito in una posizione di non subordinazione e di indipendenza funzionale con la previsione di un riporto informativo al Consiglio di amministrazione. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e di indipendenza, è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
2. professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l'OdV deve avere conoscenze specifiche in relazione alle tipiche tecniche necessarie per svolgere l'attività ispettiva, consulenziale d'analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico.
3. continuità di azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura che, in modo continuativo, eserciti l'attività di controllo sul Modello. Tale continuità d'azione viene garantita

mediante la fissazione di riunioni e di verifiche periodiche e mediante la possibilità di avvalersi/interrogare i soggetti interni all'ente in modo tale da assicurare all'OdV una costante conoscenza degli eventi interni.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione di non subordinazione e indipendenza funzionale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- garantire la continuità d'azione;
- possedere i requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con l'amministrazione.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee guida delle Associazioni di categoria (Confindustria), e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'OdV della Caseificio Tre Stelle s.r.l. è stato individuato in un organo collegiale, i cui componenti sono scelti nelle persone di due professionisti esterni alla Caseificio Tre Stelle s.r.l., al fine di rafforzare il requisito di autonomia e di indipendenza ed un componente interno.

3.3 NOMINA DELL'ODV, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in ambito aziendale. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie economiche, finanziarie, giuridico penalistiche e alle scienze organizzative e aziendalistiche.

Costituiscono cause di ineleggibilità dell'OdV:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Caseificio Tre Stelle s.r.l.

L'OdV deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'OdV, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione – a darne immediata comunicazione al vertice aziendale, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di decadenza dell'OdV:

1. la richiesta di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. la richiesta di rinvio a giudizio per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
3. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
4. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dal Caseificio Tre Stelle s.r.l.;
5. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'OdV o la violazione, in tali ipotesi, dell'obbligo di astensione.

3.4 DURATA DELLA CARICA

L'OdV ha una durata di 3 anni dalla nomina e può essere rinominato e rimanere, comunque, in carica fino all'accettazione del successore.

La cessazione dalla carica è determinata - oltre che dalla scadenza del periodo di durata - da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente. La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Amministratore per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto al momento della nomina del nuovo Organismo.

La revoca dell'incarico conferito può essere deliberata dall'Amministratore, sentito il parere non vincolante del Sindaco, per giusta causa, corrispondente a:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Caseificio Tre Stelle s.r.l., ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del paragrafo 3.6.

In caso di cessazione per qualunque causa dell'Organismo, l'Amministratore provvede senza ritardo alla sua sostituzione con apposita delibera.

3.5 REPORTING

Ferma restando la continua linea di comunicazione che intercorre con l'amministrazione, l'OdV predispose semestralmente una relazione indirizzata al vertice aziendale nella quale comunica:

- l'attività svolta e le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle verifiche effettuate e del loro esito e delle anomalie rilevate;

- l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione o modifica del Modello, a seguito di interventi legislativi o di cambiamenti nell'assetto organizzativo della Caseificio Tre Stelle s.r.l.

L'OdV riferisce tempestivamente la rilevazione di violazioni del Modello.

3.6 TUTELA DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Il materiale relativo all'attività svolta dall'Organismo è conservata per un periodo minimo di dieci anni.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

L'OdV assume, per quanto attiene alla gestione della casella *e-mail* dedicata e degli archivi la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e adotta ogni cautela idonea a preservare i dati stessi.

L'OdV, i componenti delle strutture della Caseificio Tre Stelle s.r.l. e i consulenti di cui esso dovesse avvalersi non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

3.7. FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che:

- possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto (flussi generali);
- possono determinare una violazione o sospetta violazione del Modello tale da esporre il Caseificio Tre Stelle al rischio di reato (flussi specifici).

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo, anche in conformità alle prescrizioni normative in materia di ***whistleblowing*** (L.179/2017) sono stati istituiti i seguenti canali:

- e.mail (criptata): odv@caseificiotrestelle.com
- posta ordinaria indirizzata a info@caseificiotrestelle.com

I medesimi recapiti sono validi per la trasmissione delle segnalazioni in merito ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Decreto, nel Modello e/o nel Codice Etico da parte dei destinatari del Modello.

Per quanto attiene ai flussi informativi, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e relativa ad atti, comportamenti o eventi che possano risultare rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV.

Le informazioni, segnalazioni, relazioni o report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

Tali modalità di conservazione e di inoltro dei flussi si riferiscono sia ai flussi "generali", sia a quelli "specifici".

Flussi generali.

Per quanto attiene ai flussi generali, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e relativa ad atti, comportamenti o eventi che possono risultare rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV.

Le suddette informazioni, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attengono a:

- operazioni percepite come "a rischio";
- ispezioni delle Autorità pubbliche (ad esempio: GdF);
- cambiamenti organizzativi;
- eventuali comunicazioni del Sindaco unico in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;

- sistema di attribuzione di funzioni adottato dalla Società e ogni sua modifica o integrazione;
- dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- copia dei verbali delle riunioni dell'AU e del Sindaco unico;
- ogni altra informazione che, sebbene non compresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

È facoltà dell'OdV dettare ulteriori specifiche disposizioni in ordine agli obblighi di flusso informativo in relazione alle varie tipologie di reato di cui al Decreto.

Flussi specifici.

Per quanto attiene ai flussi specifici, gli obblighi di segnalazione in merito ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Decreto o nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal Codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In proposito, quali prescrizioni di carattere generale, devono essere comunicate eventuali segnalazioni relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria e di qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto o, in assenza di informazioni sui reati oggetto di indagine, che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai prestatori di lavoro in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'Autorità giudiziaria;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i prestatori di lavoro) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- le violazioni o i comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto;
- comportamenti non in linea con le disposizioni aziendali.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le informazioni, segnalazioni, relazioni o report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Modalità di segnalazione e tutela del segnalante.

I prestatori di lavoro e i collaboratori, partner, consulenti, fornitori e controparti delle attività di business, nonché eventuali soggetti terzi informati dei fatti, qualora in ragione delle funzioni svolte vengano a conoscenza di condotte illecite di violazione e/o presunta violazione del Modello 231, Codice Etico, delle normative interne, sono tenuti a utilizzare i canali all'uopo predisposti e sopraccitati (indirizzo e-mail/posta ordinaria) per denunciare tali fatti.

La gestione delle segnalazioni è attribuita in primo luogo all'OdV del Caseificio Tre Stelle, quale destinatario principale della comunicazione, che svolgerà le opportune verifiche sui fatti segnalati, ove verificabili, con discrezionalità e responsabilità.

Caseificio Tre Stelle assicura la tutela del segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o comportamenti discriminatori adottati in ragione della segnalazione effettuata (ad esempio: mobbing, demansionamento, ecc.).

Pertanto, qualora il segnalante, a seguito dell'accertamento della segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può inoltrare una nuova segnalazione – non anonima – avente ad oggetto le ritorsioni subite, autorizzando preventivamente l'OdV ad accedere ai suoi dati personali affinché siano adottati provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza di fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori.

L'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (che siano soggetti interni o esterni al Caseificio Tre Stelle), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'efficacia del Modello dipende ovviamente dall'effettiva conoscenza dello stesso da parte dei destinatari, con diversi gradi di approfondimento in relazione alla qualifica rivestita e al coinvolgimento nelle attività sensibili. L'OdV promuove l'informazione e la formazione del personale.

I collaboratori esterni, i fornitori e i Partner devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito internet, del contenuto del Modello - anche per estratto - e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello stesso.

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con tali soggetti, si devono predisporre apposite clausole con le quali, previa dichiarazione di presa visione dell'estratto del Modello e dell'allegato Codice Etico, costoro dichiarano di condividerne i valori e di uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti.

L'amministratore unico si impegna al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione; in tale occasione, il Modello viene altresì comunicato al revisore unico, il quale assume identico obbligo. Nel caso di modifiche nella composizione dei suddetti organi, l'OdV si accerta che sia inviata copia del Modello ai nuovi membri.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 I PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

Costituisce dunque violazione del Modello qualsiasi azione non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nonché dall'esito dello stesso, in quanto le regole di condotta e le

procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso. Detto sistema disciplinare (Allegato 2 del Modello) si rivolge ai dirigenti, al revisore, ai lavoratori dipendenti, ai volontari, agli amministratori, ai collaboratori esterni e ai fornitori.

5.2 TIPOLOGIA E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

La condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello costituisce un illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che egli debba osservare, nello svolgimento delle proprie mansioni, le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio del potere sanzionatorio.

In particolare, la sanzione deve essere scelta in base:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- al pregresso comportamento del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari;
- alla posizione e alle mansioni svolte dal lavoratore e alle altre circostanze rilevanti.

Per quanto concerne la natura delle sanzioni applicabili e il procedimento di irrogazione delle stesse in relazione ai singoli soggetti destinatari del Modello, si rinvia all'Allegato 2 "Sistema Disciplinare".